

ORDINAMENTO DEI SERVIZI

(revisione effettuata in data 29.11.2013 -CD)

ARTICOLO 1

Strutture operative

Per l'espletamento dei propri compiti istituzionali il Consorzio opera con strutture proprie eventualmente integrate con quelle delle Università, di altri Enti Pubblici o privati di Ricerca e di Amministrazioni dello Stato. Le strutture operative del Consorzio sono costituite da:

- 1) Unità di ricerca
- 2) Sezioni
- 3) Laboratori nazionali
- 4) Servizi tecnici e amministrativi

Le Unità di ricerca, le Sezioni e i Laboratori Nazionali sono oggetto degli articoli 3, 4 e 5.

I Servizi Tecnici e Amministrativi vengono costituiti all' occorrenza in esclusiva funzione dello sviluppo delle attività scientifiche del Consorzio e ne costituiscono un supporto.

ARTICOLO 2

Afferenza al Consorzio

Possono far domanda di afferenza al Consorzio i professori, i ricercatori, i dottorandi, gli assegnisti di ricerca, i borsisti, tecnici laureati, e i tecnici delle Università Consorziato; può altresì presentare domanda di afferenza personale esterno alle Università purché appartenente ad un ente convenzionato con il Consorzio o con una delle Università consorziate.

E' prevista l'afferenza ad una sola Unità di ricerca o ad un solo Laboratorio nazionale, in base ad un criterio di localizzazione che tenga conto della sede di prevalente attività.

La richiesta di afferenza sottoscritta dal richiedente deve contenere, oltre tutti i dati e le indicazioni previste nell'apposita scheda, reperibile presso la sede del Consorzio e le sedi distaccate, la dichiarazione di conoscere e accettare lo Statuto e i Regolamenti del Consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione, per delega dell'Assemblea dei Soci, e in prima applicazione del presente regolamento, esamina ed approva le singole domande di afferenza.

Successivamente alla formalizzazione delle Unità di ricerca e dei Laboratori Nazionali, le nuove richieste di afferenza e le eventuali modifiche possono essere approvate anche dal Responsabile di

Unità/Laboratorio, sentiti in via telematica i membri dell'Unità/Laboratorio, con procedura di silenzio-assenso, entro 5 giorni.

L'afferenza, al Consorzio decade per dichiarazione dell'interessato o per cessazione del rapporto o di questi o del Consorzio con l'Università o Ente convenzionato, salvo quanto previsto nell'ultimo capoverso del presente articolo.

L'afferenza altresì decade per accertati motivi di incompatibilità segnalati dall'Assemblea di Unità di ricerca o di Laboratorio valutati dal Consiglio Scientifico e resi esecutivi dall'Assemblea dei Soci.

E' prevista infine l'afferenza temporanea al Consorzio legata al tempo di esecuzione di un progetto di ricerca.

Sono automaticamente afferenti al Consorzio i borsisti del Consorzio stesso.

Gli afferenti di UdR che collaborino a progetti attribuiti ai Laboratori Nazionali senza partecipazione dell'UdR di appartenenza acquistano anche la qualifica di "aggregati" al Laboratorio Nazionale in questione per la durata del progetto stesso.

Le aggregazioni devono essere comunicate al Direttore del Laboratorio dal Responsabile del progetto, specificandone le date di validità.

Nel periodo di durata dell'incarico, i Responsabili di UdR o di Laboratorio Nazionale non potranno afferire ad altre UdR o Laboratori Nazionali di ricerca, né acquisire la qualifica di aggregati.

Sono afferenti emeriti tutti coloro che hanno svolto funzioni direttive presso il Consorzio (Direttore, Presidente); inoltre possono essere nominati afferenti emeriti personalità con particolari competenze scientifiche su delibera dell'Assemblea dei Soci con voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

ARTICOLO 3

Unità di ricerca

Le Unità di ricerca sono organismi aventi il fine di coordinare e gestire presso le Università consorziate o Enti convenzionati lo svolgimento dell'attività di ricerca propria del Consorzio nel quadro degli obiettivi programmatici del Consorzio stesso, anche in collaborazione con altri Enti convenzionati.

Presso ogni Università consorziate o Ente convenzionato può essere istituita di norma un'unica Unità di ricerca cui appartiene il personale afferente al Consorzio, ivi localizzato, e l'eventuale personale ricercatore e tecnico dipendente del Consorzio, assegnato a tale Unità dall'Assemblea dei Soci.

Ogni Unità di ricerca è costituita su decisione dell'Assemblea dei Soci, sentito il Consiglio Scientifico, susseguente un apposito atto convenzionale, stilato con l'Università o con l'Ente interessato qualora il numero di afferenti raggiunga almeno le 5 unità.

Le proposte di istituzione di ulteriori Unità di ricerca presso la stessa Sede dovranno essere adeguatamente motivate dai proponenti. Su tali proposte l'Assemblea dei Soci, sentito il Consiglio Scientifico, delibera con la maggioranza dei due terzi dei membri dell'Assemblea dei Soci stessa.

Nell'atto convenzionale saranno specificate le modalità con cui eventuali ricercatori, tecnici, assegnisti e borsisti del Consorzio appartiene all'Unità di ricerca potranno accedere nelle strutture di laboratorio e di servizio dell'Università o dell'Ente interessato.

Qualora un'Università consorziata o Ente convenzionato non raggiunga almeno le 5 unità di personale ricercatore afferente, si costituisce presso l'Università o Ente convenzionato un gruppo coordinato che delega la propria rappresentanza ad una unità vicina o con cui ha stretta collaborazione.

Ove ne ricorrano le condizioni, il Consiglio Direttivo sentito il Consiglio Scientifico, delibererà lo scioglimento dell'Unità.

Per l'effettivo svolgimento delle attività di ricerca presso le Unità, attività che potranno essere finanziate dal Consorzio o dall'Università o Ente convenzionato, il Consorzio provvederà a stipulare di volta in volta specifiche convenzioni e contratti con le Università e gli Enti di appartenenza delle Unità.

ARTICOLO 4

Sezioni

Le Sezioni sono organismi distaccati, aventi autonomia amministrativa, che hanno il fine di agevolare il coordinamento e la gestione di programmi e progetti del Consorzio che presentano caratteristiche di particolare impegno e rilevanza e che si sviluppano con elevata concentrazione geografica di risorse umane e strumentali.

Ogni Sezione è costituita su decisione dell'Assemblea dei Soci, sentito il Consiglio Scientifico individuando anche il personale dipendente e quello afferente.

L'Assemblea dei Soci nomina un Responsabile di Sezione, che è responsabile amministrativo della gestione dei fondi assegnati alla Sezione in gestione decentrata, a norma del Regolamento amministrativo.

ARTICOLO 5

Laboratori Nazionali

I Laboratori Nazionali sono organismi del Consorzio aventi il fine di fornire supporto tecnico allo svolgimento di attività di ricerca particolarmente impegnativa sul piano sperimentale a livello nazionale od internazionale.

Ogni laboratorio è costituito su decisione dell'Assemblea dei Soci, sentito il Consiglio Scientifico, individuando anche il personale dipendente e quello afferente, che vengono ad appartenere al Laboratorio.

Ove ne ricorrano le condizioni l'Assemblea dei Soci, sentito il Consiglio Scientifico delibererà la cessazione del Laboratorio e l'attribuzione delle sue risorse.

ARTICOLO 6

Organi dell'unità di ricerca o del Laboratorio Nazionale

Sono organi dell'Unità/Laboratorio:

- 1) Il Responsabile dell'Unità di ricerca o del Laboratorio;
- 2) L'Assemblea di Unità o di Laboratorio.

ARTICOLO 7

Responsabile di Unità di ricerca o di Laboratorio Nazionale

Il Responsabile dell'Unità di ricerca è nominato tra i docenti universitari e i ricercatori CNIT di I o II livello appartenenti all'Unità di Ricerca, dall'Assemblea dei Soci del Consorzio.

La nomina del Responsabile di Unità è preceduta da una consultazione indicativa dell'Assemblea di Unità, con votazione a scrutinio segreto, cui partecipa il personale appartenente all'Unità interessata.

Ogni elettore esprime una singola preferenza; risulta designato il candidato che ottiene la maggioranza dei voti, purché superiore al quorum del 30% degli aventi diritto. In caso di parità, o quando nessuno dei candidati abbia superato il quorum, è compito dell'Assemblea dei Soci scegliere fra i candidati designati o fra i due che hanno ricevuto più voti.

Il Responsabile di Laboratorio è nominato dall'Assemblea dei Soci, sentito il Consiglio Scientifico, tra il personale afferente/afferente emerito ed i ricercatori CNIT di I o II livello in servizio nel Laboratorio con competenze specifiche riconosciute sia a livello nazionale che internazionale.

Il Direttore del Consorzio dovrà indire le consultazioni per le designazioni dei nuovi Responsabili in modo tale che esse possano essere concluse almeno 60 giorni prima della scadenza dei mandati dei Responsabili uscenti.

I risultati delle consultazioni verranno sottoposti all'Assemblea dei Soci che provvederà direttamente alla nomina dei nuovi Responsabili di Unità.

Gli incarichi di Responsabile di Unità di ricerca o di Laboratorio sono incompatibili con quello di Responsabile di altra Unità o altro Laboratorio Nazionale, di Responsabile di Sezione, con la carica di membro dell'Assemblea dei Soci.

Il Responsabile di Unità di ricerca o di Laboratorio fa parte di diritto del Consiglio Scientifico.

Il Responsabile di Unità non è rinominabile consecutivamente più di una volta; egli dura in carica e decade con l'Assemblea dei Soci che lo ha nominato.

Il Responsabile di Laboratorio dura in carica e decade con l'Assemblea dei Soci che lo ha nominato.

Al Responsabile di Unità o di Laboratorio è affidato il coordinamento del gruppo locale che costituisce l'Unità di ricerca o il Laboratorio. Il Responsabile di Unità o di Laboratorio comunica annualmente al Consiglio Scientifico ed all'Assemblea dei Soci l'elenco aggiornato del personale afferente ed esterno, ad esso facente capo e compie tutti gli adempimenti previsti nella convenzione stipulata tra il Consorzio e l'Università/l'Ente ospitante per l'istituzione dell'Unità/Laboratorio. Egli altresì convoca e presiede l'assemblea di Unità/laboratorio, è responsabile del personale e delle apparecchiature del Consorzio presso l'Unità/Laboratorio e predispose i programmi ed i rendiconti scientifici e finanziari dell'Unità/Laboratorio stesso.

ARTICOLO 8

Assemblea di Unità o di Laboratorio

L'assemblea di Unità/Laboratorio è di norma costituita da tutto il personale appartenente all'Unità/Laboratorio.

Essa viene presieduta dal Responsabile di Unità/Laboratorio, o, in caso di assenza o impedimento, da persona dallo stesso all'uopo delegata, o dal più anziano di ruolo, tra i suoi componenti.

L'assemblea di Unità/Laboratorio approva il programma scientifico e finanziario annuale e/o pluriennale, approva il consuntivo scientifico e finanziario annuale, esamina e approva le domande di afferenza.

L'assemblea di Unità/Laboratorio è convocata almeno due volte l'anno dal Responsabile, ogni volta che lo stesso lo ritenga necessario o che ciò sia richiesto da un quarto dei suoi componenti. In caso di assenza o impedimento del Responsabile, l'Assemblea può essere convocata dal più anziano dei membri.

Essa può venire allargata al personale esterno collegato che partecipa alla riunione senza diritto di voto in relazione alla elaborazione di progetti e per la discussione dei consuntivi relativi.

L'Assemblea di Unità/Laboratorio delibera con la presenza della maggioranza degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 9

Servizi amministrativi

I servizi amministrativi sono coordinati da un Direttore Amministrativo che ne cura l'efficienza, l'organizzazione ed il buon andamento lavorativo;

I servizi amministrativi sono composti dai seguenti uffici:

- segreteria di Direzione;
- segreteria di Presidenza;
- contabilità generale e bilancio sede legale;
- segreteria amministrativa e contabile Laboratori Nazionali;
- contabilità locale sedi decentrate.

ARTICOLO 10

Direttore Amministrativo

Il Direttore Amministrativo è nominato con delibera dell'Assemblea dei Soci, su proposta del Direttore, tra i funzionari di livello dirigenziale dell'area amministrativa in servizio presso il Consorzio.

L'incarico è a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni.

Il Direttore Amministrativo assicura il trattamento contabile delle transazioni economiche patrimoniali e finanziarie in base alla normativa vigente e predispose il bilancio di esercizio.

Analizza gli scostamenti tra quanto programmato e quanto realizzato, individuando fattori e cause determinati e prospettando interventi migliorativi nella gestione amministrativa e proposte sulle strategie di medio termine.

Il Direttore Amministrativo conforma la sua attività agli obiettivi e ai programmi degli Organi di Governo, cura l'osservanza delle relative direttive, sovrintende al funzionamento dei servizi amministrativi e svolge una generale attività di indirizzo e vigilanza sul personale amministrativo.